

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

WEILBURGER COATINGS ITALIA S.r.l. – P. IVA 01787190139, con sede in via Carlo Cattaneo 1/b, 23900 Lecco (Lc) e stabilimento produttivo in Via degli Artigiani 11, 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg).

I. Oggetto

- (1) I seguenti Termini e Condizioni Generali (di seguito “termini e condizioni”) si applicano a tutte le operazioni commerciali (vendite, consegne, ecc.) di WEILBURGER COATINGS ITALIA S.r.l. (di seguito denominata anche “Venditore”). Eventuali accordi diversi o supplementari devono essere confermati per iscritto da Weilburger Coatings Italia S.r.l.. L’effettuazione di un ordine da parte dell’Acquirente implica l’accettazione dei presenti termini e condizioni.
- (2) I termini e le condizioni del Venditore prevalgono su eventuali termini e condizioni dei clienti. L’esecuzione del contratto non costituisce accettazione di termini e condizioni differenti da quelli del Venditore.
- (3) Qualora una disposizione dei presenti termini e condizioni risulti totalmente o parzialmente nulla, ciò non inficerà la validità dei restanti termini e condizioni. La disposizione nulla verrà sostituita da una disposizione valida che sia più prossima alla finalità economica di quella nulla. Eventuali ambiguità riguardanti l’interpretazione dei presenti termini e condizioni e del contratto dovranno essere chiarite in modo tale da ritenere convenuti i concetti che generalmente si applicano in casi analoghi.
- (4) Eventuali scostamenti ovvero modifiche alle presenti condizioni generali potranno considerarsi vincolanti solo in seguito a conferma scritta da parte di Weilburger Coatings Italia S.r.l..

II. Offerte e Ordini

- (1) Le offerte sono soggette a variazioni di prezzo, quantità, spedizioni e tempi di consegna, salvo dove espressamente accordate come vincolanti. Per i prodotti MTO (Make to Order) fabbricati esclusivamente su richiesta/ordine del cliente e non gestiti a magazzino, il cliente accetta senza riserva una variazione del +/-10% rispetto alla quantità ordinata, legata a cali o incrementi di produzione dovuti ad aggiustamenti qualitativi
- (1) Eventuali modifiche degli ordini (non annullamenti) da parte dell’Acquirente potranno essere discrezionalmente accettate ovvero rifiutate dal Venditore. Tali modifiche saranno efficaci solo previa conferma scritta da parte di Weilburger Coatings Italia S.r.l., in caso contrario dette modifiche debbono intendersi rifiutate.

III. Prezzo d’acquisto

- (1) Il prezzo d’acquisto è rappresentato dal prezzo di listino valido a partire dal giorno di consegna/ parziale consegna da parte del Venditore o dal prezzo della rispettiva offerta. Le quotazioni sono confermate come da conferma d’ordine salvo congiunture economiche eccezionali che determinino una sopravvenuta eccessiva onerosità per il Venditore. Nel caso in cui vengano concordati prezzi diversi, si applicheranno le seguenti disposizioni: in caso di variazione dei costi

di manodopera o di altri costi (es.: quelli relativi a materiali, energia, trasporto, manodopera esterna, finanziamento, ecc.), necessari per l'andamento operativo e che non rientrano nella sfera di competenza del Venditore, nel periodo compreso tra la conferma dell'ordine e il giorno di consegna, il Venditore si riserva il diritto di adeguare il prezzo d'acquisto di conseguenza.

- (2) La base di calcolo del prezzo è sempre il peso in chilogrammi o la misurazione in litri al momento della spedizione.
- (3) I prezzi del Venditore s'intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo diverso accordo. L'IVA applicabile verrà aggiunta in sede di fatturazione.

IV. Consegna

- (1) Il periodo di consegna è meramente indicativo e può essere soggetto a variazione. Si possono stabilire tempi di consegna precisi (periodi) solo quando tutti i dettagli relativi alla spedizione sono stati definiti, in particolare il luogo di destinazione e il trasporto. Il Venditore può modificare i tempi di consegna in caso di necessità operative. La dichiarazione o l'accettazione di tempi di consegna specifici non può in nessun caso ritenersi vincolante per il Venditore.
- (2) In caso di ritardo superiore a 14 giorni rispetto al periodo di consegna pattuito, l'Acquirente può recedere dal contratto dopo una proroga scritta di 14 giorni.
- (3) In caso di ostacoli imprevisti che influenzino i tempi di consegna (sciopero, sospensione dell'attività, mancata consegna di materiali, carenza di materie prime, interventi governativi, blocco del traffico, ecc. oppure in casi di forza maggiore), il Venditore ha la facoltà di prorogare adeguatamente, a propria discrezione, il periodo di consegna o di recedere in toto o in parte dal contratto.
- (4) Modalità di consegna dei prodotti dall'Acquirente è rimessa alla discrezionalità del Venditore. Verranno prese in considerazione, ove possibile, eventuali specifiche richieste dell'Acquirente relative al trasporto e quest'ultimo si farà carico eventualmente dei costi aggiuntivi derivanti da dette richieste.
- (5) Qualora l'Acquirente non reclaims la merce già pagata entro il periodo di tempo pattuito o una precedente spedizione non sia stata adeguatamente saldata, il Venditore può recedere dal contratto relativo alla merce non reclamata, senza alcun periodo di proroga.

V. Costo del Trasporto e Trasferimento del Rischio

- (1) Tutti i prezzi sono calcolati e indicati franco fabbrica (EXW INCOTERMS 2020), se non diversamente stabilito mediante accordi individuali, conformemente al contratto o all'offerta. Fatti salvi gli INCOTERMS 2020 concordati nel contratto o nell'offerta, il rischio verrà trasferito come segue: se la consegna viene effettuata dal Venditore stesso, il rischio viene trasferito nel luogo di destinazione (merce scaricata) e il Venditore non è obbligato ad effettuare le procedure di scarico della merce; se il trasporto è effettuato da un vettore (es.: treno o camion), il rischio viene trasferito all'Acquirente nel momento in cui la merce viene caricata sul vettore stesso.
- (2) In caso di ritiro della merce da parte dell'Acquirente o di un vettore commissionato dallo stesso, si applica la consegna franco fabbrica (EXW Incoterms 2020).

VI. Termini di Pagamento

- (1) Il pagamento del Prezzo Netto fatturato deve essere pagato interamente dall'Acquirente entro i termini indicati sulla fattura.
- (2) In caso di ritardo, anche parziale, nel pagamento imputabile all'Acquirente, verrà addebitato allo stesso il tasso d'interesse moratorio ex D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii..
- (3) In aggiunta all'interesse stabilito nel paragrafo 2, il Venditore si riserva, in ogni caso, il diritto di richiedere all'Acquirente il risarcimento dei danni causati dal ritardato pagamento.

VII. Garanzia

- (1) La merce consegnata s'intende destinata all'utilizzo nell'ambito dell'attività commerciale dell'Acquirente. L'Acquirente acconsente sin d'ora alla consegna di merce in eccesso o per difetto fino al 10% del quantitativo ordinato.
- (2) La merce deve essere ispezionata subito dopo la consegna. Eventuali difetti riscontrati devono essere notificati tempestivamente al Venditore, entro e non oltre otto (8) giorni dalla consegna, indicando natura ed entità degli stessi. I difetti occulti devono essere notificati immediatamente dopo la relativa scoperta e comunque non oltre due (2) giorni dalla stessa. Denunce relative a vizi della merce. Non verranno prese in considerazione denunce per vizi occulti pervenute al Venditore dopo un (1) anno dalla consegna della merce. In caso di mancata notifica o di notifica ritardata del difetto, la merce è ritenuta accettata. Nei suddetti casi, l'applicazione della garanzia o la richiesta di risarcimento dei danni e di annullamento dovuto a difetti verrà respinta.
- (3) Fatto salvo il caso in cui la legge prevede il diritto di risoluzione del contratto, il Venditore può scegliere come ottemperare alle richieste di risarcimento dei danni: mediante correzione, sostituzione o sconto sul prezzo. Spetterà sempre all'Acquirente l'onere di provare l'esistenza del difetto al momento della consegna.
- (4) La merce sarà prodotta secondo le informazioni fornite nell'offerta o nelle specifiche del prodotto. La consultazione del Venditore in merito all'applicazione e all'impiego professionale del prodotto è sempre e solo relativa al prodotto in questione e deve intendersi meramente indicativa e non vincolante (anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi) e non esonera l'Acquirente da un'ispezione adeguata dei prodotti al fine di verificarne l'idoneità ai procedimenti e agli scopi prestabiliti. Ciò si applica in particolare alle miscele con sostanze quali diluenti, indurenti, additivi o altri componenti non acquistati da Weilburger Coatings Italia s.r.l.. Il Venditore declina ogni responsabilità o garanzia in caso di utilizzo non specifico del prodotto.

VIII. Risarcimento dei Danni

Il Venditore declina ogni responsabilità per danni a cose o persone dipendenti da uso improprio dei suoi prodotti. Il Venditore declina altresì ogni responsabilità su prodotti utilizzati dall'Acquirente nonostante questi ne abbia riscontrato vizi e/o evidenti difetti di qualità e li abbia denunciati al Venditore.

Si escludono eventuali richieste di risarcimento dei danni nei confronti del Venditore per colpa lieve e grave negligenza, fatto salvo il caso di danni alla persona. L'onere della prova di grave negligenza spetta alla parte lesa. Le richieste di risarcimento dei danni decadono dopo sei mesi dal momento in cui si è venuti a conoscenza del danno e del relativo colpevole e in ogni caso entro tre anni

Rev. 07-25

Pag. 3 di 5

dall'effettuazione del servizio o della consegna. Le richieste di risarcimento si limiteranno, tuttavia, a difetti tipicamente prevedibili, fino ad un ammontare massimo corrispondente all'importo fatturato; è in ogni caso escluso qualsivoglia danno indiretto, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo il danno da mancato guadagno.

IX. Responsabilità per Danno da Prodotto

Si escludono eventuali rivendicazioni nei confronti del Venditore da parte dell'Acquirente o di terzi a titolo di "responsabilità per danno da prodotto", come definito dal D.Lgs. 206/2005 per Danno da Prodotto. Ciò non si applica qualora il reclamante presenti la prova che l'errore rientra nella sfera di competenza del Venditore o è dovuto a grave negligenza da parte di quest'ultimo.

X. Divieto di Cessione, Compensazione e Sospensione del Pagamento

- (1) È vietata la cessione di crediti nei confronti del Venditore senza esplicito consenso scritto dello stesso.
- (2) È vietata in qualunque modo la compensazione dei crediti del Venditore.
- (3) Eventuali rivendicazioni, ancorché legittime non autorizzano l'Acquirente a sospendere in toto o in parte il pagamento dell'importo fatturato.

XI. Riserva dei Diritti di Proprietà

- (1) La merce rimane di proprietà di Weilburger Coatings Italia s.r.l. fino all'integrale pagamento del prezzo e deve essere contrassegnata come appartenente al Venditore.
- (2) L'Acquirente può disporre della merce per un corretto svolgimento delle attività commerciali e non deve concederla in pegno ai sensi della riserva di proprietà o trasferirne la proprietà in cambio di garanzie collaterali. Il Venditore deve essere immediatamente informato dell'eventuale deposito della merce in garanzia da parte di altri creditori. Il credito del prezzo d'acquisto è considerato ceduto e il Venditore può informare i terzi debitori della suddetta cessione. Su richiesta, l'Acquirente è tenuto a comunicare al Venditore i nomi e gli indirizzi degli altri acquirenti nonché l'inventario e l'ammontare dei crediti risultati dalla rivendita. L'Acquirente deve informare i potenziali acquirenti delle suddette cessioni dei crediti.
- (3) L'Acquirente (i suoi amministratori fiduciari temporanei, esecutori, liquidatori) è obbligato a concedere al Venditore l'accesso alla propria merce e ai beni prodotti con la stessa in qualsiasi caso di ritardato pagamento e in particolare in caso di fallimento. Inoltre, l'Acquirente è tenuto a consentire al Venditore la consultazione dei propri libri contabili e a fornire tutte le informazioni necessarie, relative alle richieste di separazione del Venditore.

XII. Imballaggio/Imballi a rendere

In caso di utilizzo per la consegna di imballaggio a rendere, l'imballaggio prestato all'Acquirente deve essere restituito, entro novanta (90) giorni dalla data della fattura; per resi dall'estero il termine è di centoventi (120) giorni, nolo pagato. L'imballaggio non può essere impiegato per altri scopi o altri prodotti. È destinato esclusivamente al trasporto della merce spedita e le etichette non possono essere rimosse.

XIII. Sede di Esecuzione, Foro Competente e Legge Applicabile

- (1) La sede di esecuzione della spedizione e del pagamento è la sede principale di Weilburger Coatings Italia s.r.l., sita in Via degli Artigiani 11, 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG).
- (2) Il foro competente per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà il tribunale di Bergamo, in Italia. Il Venditore si riserva il diritto di avviare procedimenti legali presso il foro competente generale della parte Acquirente.
- (3) Si applica il diritto sostanziale italiano e si esclude l'applicazione delle leggi di conflitto e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merci.

XIV. Restrizioni alla Fornitura

- (1) Il Venditore osserva le leggi e i regolamenti internazionali in materia di sanzioni emanati dall'Unione Europea («UE»), dagli Stati Uniti d'America («USA») e dalle Nazioni Unite («ONU»), ove applicabili, nonché ogni altra normativa locale pertinente. L'Acquirente prende atto di tale obbligo e conferma, al meglio delle proprie conoscenze, che nessuno dei prodotti del Venditore acquistati ai sensi del presente contratto sarà utilizzato in relazione a, né ceduto a, né destinato a beneficio di, una Entità Sanzionata o un Paese Sanzionato (come di seguito definiti). Inoltre, il Venditore non assume alcun obbligo di effettuare la consegna qualora abbia conoscenza, ovvero ragionevoli motivi per ritenere, che sussista qualsivoglia coinvolgimento tra l'Acquirente, o i clienti di quest'ultimo, e qualsiasi soggetto (persona fisica, giuridica o ente governativo) incluso nelle liste sanzionatorie USA, UK, UE, ONU o locali («Entità Sanzionata»), ovvero qualsiasi collegamento con la Federazione Russa, la Crimea, la città di Sebastopoli, gli oblast di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Cherson, la Bielorussia, Cuba, il Sudan, l'Iran, il Myanmar, la Siria o la Corea del Nord, o con qualsiasi loro ente governativo («Paese Sanzionato»).
- (2) L'Acquirente dichiara espressamente di non vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, alcun bene fornito nell'ambito delle spedizioni del Venditore: (i) alla Federazione Russa o per uso nel territorio della Federazione Russa rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014; (ii) alla Bielorussia o per uso nel territorio della Bielorussia rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8g del Regolamento (UE) n. 765/2006.
- (3) L'Acquirente si impegna a porre in essere ogni ragionevole sforzo affinché la finalità delle disposizioni che precedono non sia elusa da alcuno dei propri clienti relativi a una spedizione, inclusi acquirenti intermedi e finali, utilizzatori finali o qualsiasi altra terza parte lungo la catena commerciale.
- (4) Il Venditore si riserva il diritto di eseguire controlli di screening e di conformità sull'Acquirente prima della fornitura dei prodotti e in qualunque momento durante l'esecuzione del contratto. L'Acquirente fornirà al Venditore tutta l'assistenza ragionevolmente richiesta in relazione a tali verifiche.
- (5) La violazione, anche parziale, da parte dell'Acquirente di una qualunque delle obbligazioni previste nel presente articolo costituirà inadempimento essenziale e il Venditore avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., tramite comunicazione via PEC o raccomandata a/r all'Acquirente, restando salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.